



**Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali**

**Direzione Generale del Mercato del Lavoro
Divisione III**

Via Cesare de Lollis, 12 - 00185 Roma
Tel. 0646837333 – fax 0646837905

Roma, 28 maggio 2008
Prot. n. 13/III/11230

**Ai Servizi Provinciali del Lavoro
Collocamento obbligatorio
Loro sedi**

Alla Provincia autonoma di Bolzano

Alla Provincia autonoma di Trento

Oggetto: Assunzioni obbligatorie. Certificazione di ottemperanza. Ulteriori indicazioni per l'applicazione dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Com'è noto, con circolare n. 10 del 28 marzo 2003, questo Ministero, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 77 bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, introdotto dall'art. 15, lett. b), della legge 12 marzo 2003, n. 3, ha ritenuto ammissibile, per i datori di lavoro che partecipano a bandi per appalti pubblici o intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, la possibilità di autocertificare l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla L. n. 68/99, in sostituzione della certificazione di cui all'art. 17 della citata L.n 68 rilasciata dai competenti Servizi provinciali del lavoro.

In sede di applicazione della citata circolare è emerso che i Servizi di cui sopra, anche in presenza di espressa richiesta della certificazione in questione da parte del datore di lavoro interessato, non provvedono sempre al suo rilascio in quanto considerano ormai venuto meno tale obbligo posto dalla legge a loro carico.

Quanto sopra induce questa Amministrazione a fornire ulteriori indicazioni volte a garantire, a livello nazionale, uniformità di comportamento da parte dei Servizi competenti circa l'applicazione della disposizione di cui trattasi.

In via preliminare, si fa presente che l'autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, è la facoltà riconosciuta al soggetto interessato di sostituire una certificazione con una propria dichiarazione sottoscritta riguardante stati, qualità personali e fatti, della quale è possibile o meno avvalersene nei limiti previsti dalla legge, fermo restando il potere-dovere di ogni P.A. in materia di documentazione amministrativa.

Ciò posto, si rappresenta che il competente Servizio provinciale del lavoro è tenuto a rilasciare al datore di lavoro richiedente la certificazione di cui all'art. 17 della L. n. 68/99 dalla quale risulti l'ottemperanza dello stesso alla norme concernenti il collocamento obbligatorio.

**F.to IL DIRETTORE GENERALE
Stefano Patriarca**

Firma autografa sostituita da indicazione di mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93. Nota, a norma dell'art. 6, comma 2, della L. n. 412/91, non seguirà trasmissione dell'originale.



Roma, 29 maggio 2008
Prot. n. 13/III/11321

**Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali**

**Direzione Generale del Mercato del Lavoro
Divisione III**

Via Cesare de Lollis, 12 - 00185 Roma
Tel. 0646837333 – fax 0646837905

A SassiB@ance.it
(Rif. prot. 115/S.99V del 6/5/2008)

A info@pec.boso.it
(Rif. prot. 115/S.99V del 16/1/2008)

p.c. **A urp@lavoro.gov.it**

Allegati n. 1

Oggetto: Assunzioni obbligatorie. Certificazione di ottemperanza. Ulteriori indicazioni per l'applicazione dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Si trasmette la nota del 28 maggio 2008, prot. n. 13/III/11230, con la quale questa Direzione Generale ha fornito, sulla problematica oggetto dei quesiti che si riscontrano, i necessari chiarimenti volti ad assicurare uniformità di comportamento sul territorio nazionale da parte degli operatori istituzionalmente preposti al collocamento obbligatorio a livello territoriale.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dr. Francesco Garofalo